



Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia
Presidenza Nazionale
- Segreteria Tecnica -

Prot. n. B 501/2.1

Livorno, 30 giu. 2015

OGGETTO: Status di paracadutista e concorsi militari

A TUTTI GLI ORGANI DELL'ANPd'I

LORO SEDE

diramazione interna

SEGRETERIA GENERALE

ROMA

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

ROMA

^^^^^^^^^^

Rif.

lettera 2356 del 26/06/2015 del Presidente Nazionale

Circolare Ispearmi 1400/1229 ed.1998

DPR 566/1988

D.M. 467T (Ministero dei Trasporti)

^^^^^^^^^^

Ad ulteriore precisazione dell'argomento introdotto con la lettera in riferimento, si ritiene utile trattare quale sia lo *status* di paracadutista in Italia.

1) Introduzione.

Due recenti pronunce del Tar di Roma, la più risalente delle quali è già stata confermata dal Consiglio di Stato, hanno richiamato l'attenzione degli addetti ai lavori sul titolo di paracadutista utilizzabile nei concorsi di reclutamento nelle forze armate.

Il principio di diritto affermato dai giudici amministrativi, è il seguente: *“È legittimo il provvedimento di esclusione dalla procedura di selezione per la ferma militare prefissata nell'Esercito italiano del ricorrente che abbia dichiarato in modo non veritiero il possesso del brevetto/abilitazione di paracadutista, previsto come possibile requisito di merito dal bando, considerato che l'attestazione di lancio con paracadute a profilo alare effettivamente posseduta dal ricorrente non può ritenersi equipollente al brevetto/ abilitazione di paracadutista, in ragione del diverso tipo di addestramento previsto”* (Tar Roma, Sez.I, 9 maggio 2014, n.4748; in senso conforme: Tar Roma, Sez. I Bis, 13 dicembre 2013, n.10829, confermata da Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2014, n.6328).

E' noto, infatti, che i bandi di concorso per il reclutamento nelle forze armate - soprattutto a livello di volontari e truppa - prevedono spesso l'attribuzione di un punteggio preferenziale ai candidati che possano vantare una titolata esperienza nell'ambito del paracadutismo.

Per la descrizione di tali particolari "titoli di merito", vengono utilizzate in concreto, di volta in volta, diverse espressioni.

A titolo esemplificativo, nei casi più recenti si è fatto ricorso alla seguente terminologia:

- *"brevetto di paracadutista militare o civile"*¹;
- *"brevetto / abilitazione al lancio con paracadute"*²;
- *"brevetto di paracadutista militare o civile rilasciato dall'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia"*³;
- *"brevetto militare o civile di paracadutista riconosciuto all'ANPI"* [rectius: ANPdI]⁴;
- *"abilitazione al lancio con paracadute (militare o civile)"*⁵;

Nonostante i vocaboli variegati, appare chiaro che il presupposto per accedere a questi "titoli di merito", o "titoli di preferenza", risiede nella possibilità di poter vantare uno *status* certificabile di "paracadutista".

Nasce quindi l'esigenza di fare il punto sulla normativa che, in ambito nazionale, permette di conseguire un titolo, o meglio, una qualifica di "paracadutista".

Semplificando al massimo i termini della questione, per renderla immediatamente comprensibile alla più ampia platea, si può affermare che in Italia la qualifica di paracadutista varia in funzione dell'ambito in cui la si consegue, e nel quale la si esercita.

Precisamente, gli enti legalmente autorizzati a rilasciare tali qualifiche (sotto forma di brevetti, licenze, o abilitazioni) sono:

- a) **in ambito militare**, il C.A.PAR., ossia il Centro di Addestramento Paracadutisti della Brigata Paracadutisti Folgore (già S.MI.PAR., Scuola Militare di Paracadutismo);
- b) **in ambito civile**, l'ENAC, ossia l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- c) **in ambito civile, ma "sotto controllo militare"**, l'A.N.P.d'I., ossia l'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia;

¹ Bando di reclutamento nell'Esercito di 7.000 VFP 1 per l'anno 2015, di cui al Decreto n.187, in data 9.9.2014, del Ministero Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare; identiche espressioni sono state utilizzate anche nei bandi di reclutamento nell'Esercito di VFP1 per gli anni 2014, 2013, 2012 e 2011.

² Bando di reclutamento nell'Esercito di 12.000 VFP 1 per l'anno 2010, di cui al Decreto n.66 del 31 agosto 2009, del Ministero Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare; identiche espressioni sono state utilizzate anche nei bandi di reclutamento nell'Esercito di VFP1 per gli anni 2009, 2008 e 2007.

³ Bando di reclutamento nell'Aeronautica Militare di 600 VFP 1 per l'anno 2015, di cui al Decreto n.197, in data 26.9.2014, del Ministero Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare. identiche espressioni sono state utilizzate anche nei bandi di reclutamento nell'Aeronautica Militare di VFP1 per gli anni 2014, 2013, 2012, 2011 e 2010.

⁴ Bando di reclutamento nell'Aeronautica Militare di 800 VFP 1 per l'anno 2009, di cui al Decreto n.72 del 29 agosto 2008 del Ministero Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare. identiche espressioni sono state utilizzate anche nei bandi di reclutamento nell'Aeronautica Militare di VFP1 per gli anni 2008 e 2007.

⁵ Allegato A, del bando di reclutamento di 2165 VFP4 per l'anno 2015 nell'Esercito, nell'Aeronautica Militare e nella Marina Militare, di cui al Decreto n.235, in data 25.11.2014, del Ministero Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare.

2) Le qualifiche di “paracadutista” conseguibili in Italia.

In estrema sintesi, le qualifiche di paracadutista conseguibili nei predetti contesti sono le seguenti:

A) Quanto all’ambito militare: Brevetto militare - “qualifica di paracadutista” e Brevetto militare - “qualifica di paracadutista militare”.

L’attuale normativa di riferimento è la Pubblicazione n.6479, edizione 2009, del Comando delle Forze Operative Terrestri (COM.F.O.TER.), recante “*Brevetti, qualifiche, attività aviolancistica e documentazione matricolare dei paracadutisti militari*”.

Tale normativa (nello specifico, il Capitolo I), prevede il rilascio di un duplice titolo:

- BREVETTO MILITARE – “QUALIFICA DI PARACADUTISTA”, che si acquisisce con il superamento di un apposito corso e l’esecuzione di tre aviolanci senza equipaggiamento e armamento. Il personale destinato alle unità paracadutisti effettua, invece, il terzo aviolancio con l’equipaggiamento e l’armamento individuale;
- BREVETTO MILITARE – “QUALIFICA DI PARACADUTISTA MILITARE”, che può essere conseguito dal personale militare, effettivo ad unità paracadutisti, solo dopo aver conseguito il “*brevetto di paracadutista*” di cui sopra, completando la propria preparazione tecnico-professionale, mediante l’esecuzione di due aviolanci con l’equipaggiamento e l’armamento.

I documenti personali che certificano l’acquisizione dei suddetti brevetti, sono rilasciati, per delega del Ministero della Difesa, dal Centro Addestramento Paracadutismo, comportano variazione matricolare, e danno diritto a fregiarsi del rispettivo distintivo metallico argentato ⁶.

I lanci che permettono il conseguimento di queste qualifiche, sono effettuati con paracadute a calotta emisferica, ad apertura automatica tramite nastro (funne) di vincolo.

Per completezza, vi è da dire che i militari effettivi ad unità paracadutisti già in possesso del brevetto di paracadutista militare, in relazione ai compiti svolti nel quadro delle attività aviolancistiche, possono conseguire ulteriori qualifiche comportanti la possibilità di utilizzo di paracadute a profilo alare, con varie tecniche di lancio (apertura automatica, o tecnica della caduta libera). Nell’ottica dell’autorità militare, tuttavia, tali ulteriori qualifiche non assurgono al rango di “brevetto”.

B) Quanto all’ambito civile: “licenza di paracadutista”.

Il DPR 18 novembre 1988, n.566, recante “*Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell’art. 731 del codice della navigazione, come*

⁶ Ai sensi (da ultimo) dell’Allegato 2 al D.M. Difesa 25 luglio 2012, n.162, le due qualifiche sono tra loro contraddistinte anche da diversi “*Distintivi di merito metallici a spillo*”: la prima qualifica è contraddistinta dalla spilla di “paracadutista abilitato al lancio”, senza stella; la seconda qualifica è contraddistinta dalla spilla di “paracadutista militare”, con stella. Trattasi di distintivi di cui le Forze Armate hanno il diritto all’uso esclusivo, sia ai sensi dell’art.300, D. Lgs. 15 marzo 2010, n.66 - che stabilisce anche le relative sanzioni -, sia ai sensi dell’art.2 del citato D.M.

modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213", stabilisce che l'esercizio dell'attività di paracadutista, è subordinata al possesso della "*Licenza di paracadutista*" (art. 2, co.1, lett.c)⁷.

Quanto al tipo di paracadute utilizzabile, il D.M. 467T (Ministero Trasporti), del 25 giugno 1992, relativo a "*Normativa riguardante il paracadutismo*" alla disposizione transitoria 2.7.2, stabilisce che "*Il paracadute principale deve essere obbligatoriamente di tipo planante dopo due anni dall'entrata in vigore del presente decreto*".

Pertanto, in ambito civile, nell'attività lancistica preordinata al conseguimento della licenza di paracadutista, ed in quella relativa al suo esercizio, è obbligatorio l'uso del *paracadute planante*, a profilo alare, e per converso è vietato l'utilizzo del paracadute a calotta emisferica. Nel prossimo paragrafo verrà trattata l'unica, importante eccezione a tale divieto.

Oltre ai citati decreti, l'attuale normativa di riferimento per l'ottenimento della licenza di paracadutista, è il Regolamento ENAC, relativo a "*Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo*", ed.2 del 24 giugno 2013 (che fa seguito alla precedente edizione del 30 gennaio 2008).

In particolare, l'art.2 di tale Regolamento, prevede il "*Conseguimento della licenza di paracadutista*".

Si segnala che per il conseguimento della licenza, oltre ad aver effettuato la prevista attività addestrativa teorica e pratica, ed aver completato con esito positivo il previsto accertamento teorico pratico, l'allievo paracadutista deve tra l'altro effettuare:

- a) attività addestrativa di n. 50 lanci con paracadute planante, di cui 15 negli ultimi 12 mesi ed 1 negli ultimi 3 mesi;
- b) 20 minuti complessivi di caduta libera di cui 10 negli ultimi 12 mesi;

La licenza di paracadutista così ottenuta, autorizza il titolare:

- a) ad effettuare attività di lancio da aeromobili;
- b) a partecipare a manifestazioni sportive, anche a carattere pubblico, praticando tecniche di lancio nelle quali abbia acquisito la specifica abilità, purché in possesso dei requisiti previsti e nel rispetto delle prescrizioni delle normative di settore.

La "*licenza di paracadutista*" è l'unico titolo che attribuisce la relativa qualifica di paracadutista abilitato al lancio esclusivamente con paracadute planante, in ambito civile.

Ogni altro attestato di lancio, come evidenziato nelle richiamate sentenze, non conferisce alcuna qualifica, e non può ritenersi equipollente al titolo legalmente conseguito.

C) Quanto all'ambito civile, ma sotto il controllo dell'autorità militare: "abilitazione al lancio con paracadute ad apertura automatica".

⁷ Il DPR 18.11.1988 n. 566, è stato emanato in applicazione dell'art.731 Cod. Nav. Si segnala che con ricorso al Tar di Roma n.3751/1989, l'Aeroclub d'Italia aveva impugnato tale DPR nelle parti in cui sottoponeva al regime di licenza anche l'attività di paracadutismo sportivo, rimettendo le potestà accertative, valutative e di rilascio ad essa relative al Ministero dei Trasporti, e spogliandone l'Ae.C.I., che in base alla normativa precedente era esclusivamente competente in materia (L. n. 340/1954 e D.M. 1/1 5 del 17.3.1983). Il Tar di Roma, con sentenza n.1976, del 7 agosto 1998, ha rigettato il ricorso, stabilendo che il DPR 566/1988 era immune da vizi.

Questo particolarissimo settore è appannaggio dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, riconosciuta con DPR 620/1956, ed inserita nel novero delle Associazioni d'Arma (da ultimo) dall'art.941, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n.90, recante il *“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*.

L'ANPDI svolge un'attività aviolancistica d'interesse militare disciplinata attualmente dalla Circolare Ispearmi 1400/1229 del 1998 (che soppianta la precedente Circolare 1400/563 del 27 marzo 1990); trattandosi di attività sotto il controllo del Ministero Difesa, essa è espressamente esclusa dalla disciplina del D.M. 467T (cfr. disposizione 2.7.1 dello stesso D.M.)⁸.

Il che significa che l'ANPDI, per quanto attiene all'attività svolta sotto il controllo dell'Autorità Militare, è l'unico ente in Italia che non soggiace all'obbligo di utilizzo del paracadute planante.

Il paracadute utilizzato è quindi ad *“apertura automatica”*, *“con velatura di tipo emisferico”* (Allegato B-1, lett.a, alla Circolare Ispearmi 1400/1229), del tipo in dotazione presso le Aviotruppe e/o conforme alle caratteristiche tecniche indicate nella stessa normativa (Allegato G alla Circolare Ispearmi 1400/1229).

Quanto alla qualifica di paracadutista rilasciata dall'ANPDI, la più volte citata Circolare, nell'Allegato B-2, punto c), prevede che *“il rilascio ai soci da parte dell'A.N.P.d'I. dell'attestato di abilitazione al lancio con paracadute ad apertura automatica controfirmato dal Comandante della SMIPAR (vds.Apd. "1" all'All. "F")*, è subordinato all'effettuazione di n. 3 aviolanci con paracadute ad apertura automatica”.

La qualifica è quindi rilasciata sotto forma di *“abilitazione al lancio con paracadute ad apertura automatica”*, ed il documento comprovante il relativo possesso è l' *“attestato”*, controfirmato dal Comandante della S.MI.PAR (ora C.A.PAR.).

Il collegamento morale tra Ente Militare, ed Associazione d'Arma, diviene quindi - per quanto interessa la presente disamina - anche un collegamento tecnico, fondato sull'analogo tipo di addestramento al lancio, e trova un particolare coronamento nella possibilità, per il personale militare in possesso dell' *“abilitazione”* rilasciata dall'ANPDI:

- di ottenere la conversione in “qualifica di paracadutista” (per intenderci, brevetto “senza stella”), effettuando, tra le altre cose, *“almeno un aviolancio di accertamento”* (Pubblicazione COMFOTER n.6479, edizione 2009, Capitolo I, punto 8);
- di richiedere l'autorizzazione a fregiarsi del distintivo metallico argentato senza stella, per paracadutisti (Pubblicazione COMFOTER n.6479, edizione 2009, Capitolo I, punto 9).

3) I casi esaminati dal Tar di Roma e dal Consiglio di Stato.

⁸ La già citata sentenza del Tar Roma, Sez. III, 7 agosto 1998, n.1976, a proposito dell'attività dell'ANPDI, ha statuito: *“Esente da censure è anche l'art. 21 del Regolamento [ndr: il DPR 566/1988], il quale, dopo avere stabilito i titoli del personale militare o paramilitare sufficienti per il rilascio delle licenze ed abilitazioni civili allo stesso personale, dispone, al quarto comma, che sono riconosciuti validi anche i brevetti conseguiti da personale civile sotto il controllo dell'autorità militare e rilasciati dall'A.N.P. d'I. per specifici interessi militari.*

Si tratta di un riconoscimento particolare, riservato ad una categoria specifica di soggetti già in possesso di brevetti conseguiti per interessi militari, per il rilascio dei quali l'A.e.C.I. non ha mai avuto competenze e legittimato dalla particolare valenza che si è voluto riservare a tali brevetti, che trova la sua ragione nella preferenza alla preparazione di tipo militare all'attività di lancio ed alla prevalenza quantomeno sul piano storico, che le finalità militari assumono nell'espletamento delle attività aeronautiche, tanto che originariamente la vigilanza sull'Ae.C.I. era rimessa al Ministero della Difesa (cfr. artt. 1, 5, 6, 7 L. n. 340 del 1954)”.

I casi esaminati dai giudici amministrativi, offrono l'occasione di comprendere quale applicazione trovino, le norme sopra richiamate, da parte della giurisprudenza.

Il primo caso affrontato dal Tar di Roma, nella sentenza n.10829/2013, riguardava il Bando di arruolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie speciale numero 96 del 7 dicembre 2012, relativo alla la procedura di reclutamento, per il 2013, di 7000 volontari in ferma prefissata di un anno nell'Esercito.

Tale Bando, tra i vari titoli di merito, prevedeva l'attribuzione di due punti aggiuntivi ai possessori di "*Brevetto di paracadutista militare o civile*".

La ricorrente, presentava domanda di partecipazione al 3° blocco, e veniva giudicata idonea.

Senonché, successivamente, con comunicazione in data 20 agosto 2013, le veniva contestato di aver reso dichiarazioni non veritiere nella domanda di ammissione, e veniva conseguentemente esclusa dalla procedura.

L'esclusione della ricorrente dalla procedura di selezione indicata, si fondava sulla circostanza che la stessa aveva dichiarato in modo non veritiero il possesso del brevetto/abilitazione di paracadutista, previsto come possibile requisito di merito dall'art. 10, comma 1, lettera a), del bando.

Evidentemente, per quanto è dato comprendere dalla lettura della motivazione, la candidata aveva prodotto, in fase concorsuale, una attestazione di lancio con paracadute a profilo alare, non corrispondente ad alcuna delle qualifiche previste dalla normativa italiana.

Tutto induce a pensare che potesse trattarsi dell'attestazione di aver effettuato 5 lanci con paracadute a profilo alare, ad apertura automatica tramite nastro (funi) di vincolo; addestramento che tuttavia non attribuisce una qualifica, ma che è solo una fase iniziale, propedeutica all'ottenimento della "*licenza di paracadutista*" come in precedenza descritta.

Il Tar di Roma, decidendo la questione, statuiva che l'esclusione della candidata dal concorso era stata legittima, "*Considerato che l'attestazione di lancio con paracadute a profilo alare effettivamente posseduta dalla ricorrente non può ritenersi equipollente al brevetto/abilitazione di paracadutista, tenuto conto tra l'altro del diverso tipo di addestramento previsto*".

La ricorrente promuoveva appello avverso la citata pronuncia, ed il Consiglio di Stato, con sentenza 22 dicembre 2014, n.6328, confermava le statuizioni del TAR, osservando che "*per i cittadini non appartenenti alle Forze Armate la normativa integrativa è costituita dal Regolamento dell'ENAC approvato con delibera n. 28 del 24 giugno 2013. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento – recante la disciplina sul rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo – l'allievo paracadutista che intenda conseguire la licenza deve effettuare tra l'altro <<[...] n. 50 lanci con paracadute planante, di cui 15 negli ultimi 12 mesi e uno negli ultimi 3 mesi [...]. Il completamento della sequenza di addestramento deve essere annotato sul libretto di istruzione nella sezione dell'addestramento integrativo; l'annotazione è indispensabile per l'attestazione finale di addestramento e per l'idoneità a sostenere l'esame per il conseguimento della licenza>>. E' pacifico che la ricorrente non abbia la licenza di paracadutista - per il conseguimento della quale l'articolo 2, comma 3 del citato Regolamento dell'ENAC richiede addirittura 50 lanci come attività addestrativa di base - ma sia in possesso di un'attestazione di avvenuto addestramento che, giusto quanto sopra riportato, costituisce un titolo preliminare e propedeutico all'acquisizione della licenza di paracadutista: **essa è dunque, a termini di legge, nonostante tutto ancora una allieva paracadutista** (non importa se possa o meno lanciarsi da sola), **e non un soggetto brevettato, come invece richiesto dal bando**".*

Il secondo caso esaminato dal Tar di Roma, nella sentenza n.4748 del 9 maggio 2014, è del tutto analogo al primo, ed ha condotto alla formulazione del seguente principio di diritto: “È legittimo il provvedimento di esclusione dalla procedura di selezione per la ferma militare prefissata nell'Esercito italiano del ricorrente che abbia dichiarato in modo non veritiero il possesso del brevetto/abilitazione di paracadutista, previsto come possibile requisito di merito dal bando, considerato che l'attestazione di lancio con paracadute a profilo alare effettivamente posseduta dal ricorrente non può ritenersi equipollente al brevetto/ abilitazione di paracadutista, in ragione del diverso tipo di addestramento previsto”

4) Conclusioni.

I titoli che in Italia attribuiscono la qualifica di paracadutista, sono solo quelli già sopra delineati:

in ambito militare (Pubblicazione COMFOTER 6479 ed.2009):

- brevetto militare - qualifica di paracadutista;
- brevetto militare - qualifica di paracadutista militare;

in ambito civile (Regolamento ENAC 24 giugno 2013):

- licenza di paracadutista;

in ambito civile, sotto controllo militare (Circolare Ispearmi 1400/1229, ed. 1998):

- abilitazione al lancio con paracadute ad apertura automatica;

Pertanto, in sede di concorsi di reclutamento nelle forze armate, altre attestazioni di lancio, comunque denominate, non hanno e non possono avere alcun valore.

Per il Presidente Nazionale
Il Segretario Tecnico
Par. Alberto Benatti
